# Sostegni bis: tutte le misure fiscali

Sospensione dell’attività di riscossione fino al 31 agosto 2021, proroga al 15 settembre dei versamenti per i soggetti ISA e rimodulazione delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio: sono alcune delle novità fiscali dettate dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). Nel testo definitivo entra anche la nuova esenzione dall’IMU per i proprietari colpiti dalla sospensione degli sfratti. Tra le altre disposizioni contenute nel decreto, l’ACE innovativa 2021, il rinvio al 1° gennaio 2022 dell’applicazione della plastic tax e il nuovo limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24, che per il solo 2021 viene elevato a 2 milioni di euro.

La versione definitiva del **decreto Sostegni bis** contiene numerose disposizioni fiscali.

Quali sono?

## **Esenzione IMU per gli immobili con blocco sfratto**

L’art. 4-ter prevede l’esenzione dall’IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da **persone fisiche** e **concessi in locazione**, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;

- dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al **rimborso della prima rata** pagata per il 2021.

**Leggi anche** [Esenzione IMU per gli immobili con convalida di sfratto per morosità](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/tributi-locali/quotidiano/2021/07/12/esenzione-imu-immobili-convalida-sfratto-morosita)

## **TARI**

All’art. 6 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un **fondo** con una **dotazione di 600 milioni di euro** per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

L'art. 9-bis, invece, proroga dal 30 giugno al**31 luglio** il **termine di approvazione delle tariffe** e dei **regolamenti** della tassa rifiuti e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Confermate, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto.

## **Rottamazione ter e saldo e stralcio**

L’art. 1-sexies ridefinisce i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.

In particolare, viene stabilito che il **versamento** deve essere effettuato:

- entro il **31 luglio 2021** (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

- entro il **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

- entro il **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

- entro il **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

- entro il **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza nel 2021.

Per tutte le scadenze restano fermi i **5 giorni di tolleranza**.

**Leggi anche** [Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/07/13/rottamazione-saldo-stralcio-nuove-scadenze-versare-rate-2020)

## **Sospensione della riscossione**

I commi 1 e 2 dell’art. 9 **prorogano al 31 agosto 2021** il termine di sospensione:

- del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, **avvisi di addebito** e avvisi di **accertamento** affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2021** (art. 68, D.L. n. 18/2020);

- delle attività di **notifica di nuove cartelle**, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione - sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) - che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020);

- della **compensazione** tra **credito d'imposta** e **debito iscritto a ruolo** (art. 145, D.L. n. 34/2020);

- dei **pignoramenti** effettuati dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020);

- delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro (art. 153, D.L. n. 34/2020).

**Leggi anche** [Riscossione sospesa fino al 31 agosto: con quali conseguenze?](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/07/21/riscossione-sospesa-31-agosto-conseguenze)

## **Plastic tax**

Con l’art. 9, comma 3, viene **rinviata al 1° gennaio 2022** l’applicazione della plastic tax, l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari (istituita dall’art. 1, commi 634-652, legge n. 160/2019).

**Leggi anche** [Plastic tax rinviata al 1° gennaio 2022](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2021/05/06/plastic-tax-rinviata-1-gennaio-2022)

## **Versamento imposte soggetti ISA**

L’art. 9-ter **proroga al 15 settembre 2021**, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

**Leggi anche**

- [Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2021/07/10/soggetti-isa-versamenti-imposte-15-settembre)

- [Sostegni bis: come cambia il calendario delle scadenze fiscali - Infografica](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/07/22/sostegni-bis-cambia-calendario-scadenze-fiscali-infografica)

## **Tassazione plusvalenze start up innovative**

I commi 1 e 2 dell’art. 14 introducono un'agevolazione fiscale (consistente nell'**esenzione dall’IRPEF**) sulle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale - derivanti dalla **cessione di partecipazioni** al capitale di imprese start-up e/o PMI innovative, acquisite mediante **sottoscrizione di capitale sociale** dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per **almeno 3 anni**.

Il comma 3 prevede invece l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società - di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) del TUIR - solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese start-up e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L'efficacia delle suddette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**Leggi anche** [I capital gains da start up innovative sono esenti da IRPEF](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/06/05/capital-gains-start-up-innovative-esenti-irpef)

## **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Con l’art. 9, comma 4-bis, sempre dell'art. 14, si riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021. Entro il **15 novembre 2021** si dovrà redigere e **asseverare** la **perizia di stima** (da parte di un professionista abilitato) e versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

**Leggi anche** [Rivalutazione terreni e partecipazioni: l’imposta sostitutiva si paga al 15 novembre](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/07/16/rivalutazione-terreni-partecipazioni-imposta-sostitutiva-paga-15-novembre)

## **Sospensione cashback**

I commi da 1 a 3 dell’art. 11-bis sospendono il programma cashback a partire dal 1° luglio e **fino al 31 dicembre 2021**.

## **Tassazione delle e-cig**

Con l’art. 14-bis viene ridotta dal 10 al 5%, a partire dal 1° agosto 2021, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

## **Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

L’art. 18 modifica in più parti l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, consentendo, alle **imprese fornitrici di un soggetto in crisi**, l’emissione della **nota di variazione in diminuzione** in presenza della semplice condizione di avvio della **procedura concorsuale** (fallimento o concordato preventivo), senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima.

**Leggi anche** [Variazione IVA in diminuzione a partire dall’apertura della procedura concorsuale](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2021/05/25/variazione-iva-diminuzione-partire-apertura-procedura-concorsuale)

## **Incentivi per la cessione di crediti**

Il comma 1 dell’art. 19 **proroga al 31 dicembre 2021** l'agevolazione (di cui all’art. 44-bis, D.L. n. 34/2019) che consente di convertire in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.

## **ACE innovativa**

I commi da 2 a 7, sempre dell’articolo 19, introducono un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE, prevedendo, limitatamente all’anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un **rendimento** **ACE** del **15%** sugli **aumenti di capitale effettuati nel 2021** entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell’anno in un **credito d’imposta** da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

**Leggi anche** [ACE innovativa con doppio binario agevolativo](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/05/24/ace-innovativa-doppio-binario-agevolativo)

## **Operazioni di aggregazioni aziendali**

Il comma 8 dell’articolo 19 interviene sull’articolo 1, commi da 233 a 243, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), disponendo che in caso di fusione/ scissione/conferimento d’azienda, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d’imposta:

- il progetto deve essere approvato dall’organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;

- l’operazione deve essere deliberata dall’organo amministrativo della conferente, in competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

## **Bonus investimenti**

L’art. 20 modifica le regole di fruizione del credito d’imposta investimenti in beni strumentali dettate dal comma 1059 dell’art. 1, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), estendendo anche **ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro** la facoltà di utilizzo in **compensazione** del credito d’imposta su beni materiali ordinari in un’unica soluzione.

## **Limite massimo di compensazione**

Con l’art. 22 viene elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale.

**Leggi anche**

- [Crediti compensabili in F24: deroga al limite massimo per il solo 2021](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/05/29/crediti-compensabili-f24-deroga-limite-massimo-2021)

- [Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021: liquidità indiretta a imprese e P.IVA](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/06/04/compensazioni-f24-2-milioni-2021-liquidita-indiretta-imprese-p-iva)

## **Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione**

I commi da 6 a 11 dell’art. 64 introducono alcune agevolazioni fiscali per favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani.

In particolare, si prevede l'esenzione dall'**imposta di registro** e dalle **imposte ipotecaria e catastale** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se la compravendita è assoggettata a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, spetta anche un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

**Leggi anche**

- [Acquisto prima casa super agevolato per i giovani: a quali condizioni](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2021/05/22/acquisto-prima-casa-super-agevolato-giovani-condizioni)

- [Cessioni di immobili dai costruttori: IVA al 4% e credito d’imposta per gli acquirenti](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2021/06/07/cessioni-immobili-costruttori-iva-4-credito-imposta-acquirenti)

## **Misure per l’agricoltura**

Con l’art. 18-bis viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, gli **animali vivi**ceduti per l’**attività venatoria** sono assoggettati ad **aliquota IVA ridotta al 10%**.

L’art. 68, modificando l'art. 1, comma 506 della legge n. 205/2017, **aumenta al 9,5%** la percentuale di compensazione dell’IVA, sostitutiva della detrazione, di cui all'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, applicabile alle cessioni di animali vivi della **specie bovina e suina**.